



REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame federale di professione di specialisti nella direzione di un team

del ...0 6 MAG 2013

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Ambito di lavoro

Gli specialisti nella direzione di un team sono attivi in aziende private con e senza scopo di lucro e/o nell'amministrazione pubblica e dirigono un gruppo risp. un team interattivamente dal punto di vista del personale e specialistico.

Le più importanti competenze operative professionali

La conduzione comprende tutte le azioni, che sono orientate a un'influenza, finalizzata a un obiettivo, per la realizzazione di compiti comuni nell'ambito di o con una situazione lavorativa strutturata. Gli specialisti nella direzione di un team sono consapevoli di essere, in qualità di superiori, in diretta relazione con i loro collaboratori e di influire così direttamente sul loro comportamento. Essi applicano dunque adeguatamente le loro competenze operative descritte di seguito.

- **Competenza individuale:** specialisti nella direzione di un team
 - si valutano autonomamente,
 - sviluppano i loro atteggiamenti, valori, motivi e la loro immagine di sé,
 - sviluppano i propri talenti, le proprie motivazioni e i propositi di prestazione,
 - apprendono e.
 - si sviluppano creativamente nell'ambito del lavoro e al di fuori di esso.
- **Competenza sociale:** specialisti nella direzione di un team
 - percepiscono, comprendono e gestiscono le relazioni sociali e gli interessi o le tensioni con esse connessi,
 - si confrontano con gli altri in modo responsabile,
 - agiscono nel contesto professionale in modo autonomo, comunicativo e cooperativo e
 - hanno un comportamento orientato al gruppo risp. al team nonché alla relazione e al risultato.

- **Competenza specialistica:** specialisti nella direzione di un team
 - elaborano in modo autonomo e sistematico, le mansioni sulla base di profonde conoscenze specialistiche, consapevoli della responsabilità dal punto di vista economico, sociale ed ecologico,
 - valutano l'esito in relazione con lo stato delle conoscenze e
 - acquisiscono nuove cognizioni.
- **Competenza metodologica:** specialisti nella direzione di un team
 - procedono nell'impostazione dei processi lavorativi orientandosi all'obiettivo e con pianificazione sia in merito alle mansioni lavorative sia in merito alla risoluzione di problemi, e
 - applicano autonomamente metodi di riflessione, processi lavorativi e strategie di soluzione.

Esercizio della professione

Come membri del quadro gli specialisti nella direzione di un team esercitano tutti le mansioni e le funzioni complesse connesse con la direzione del team sia nell'ambito riferito ai collaboratori sia dal punto di vista dell'economia aziendale in modo responsabile e con successo. L'attività nell'interazione tra leadership e management necessita in particolare flessibilità e resistenza. Gli specialisti nella direzione di un team riflettono sul proprio comportamento, nonché sulle azioni dei loro membri del team e riconoscono possibilità e/o necessità in merito al proprio sviluppo nonché a quello del proprio team. Essi deducono dalle conoscenze misure attuandole nel loro ambito di conduzione.

Contributo della professione alla società, all'economia, alla natura e alla cultura

Gli specialisti nella direzione di un team rendono un importante contributo al successo sostenibile di aziende e amministrazioni, sostenendo in modo determinante l'attuazione della strategia. Essi rilevano i correnti cambiamenti del mondo del lavoro, nonché dell'economia e della società, in particolare anche tenendo conto di aspetti ecologici e di valori etici.

1.2 Organo responsabile

- 1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro: Associazione Svizzera per la Formazione nella Conduzione SVF-ASFC
- 1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta di almeno cinque membri, nominata dall'Assemblea generale dell'Associazione Svizzera per la Formazione nella Conduzione SVF-ASFC per un periodo di tre anni.
- 2.12 La commissione GQ si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame;
- c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;
- i) verifica gli attestati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo de qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi e di gestione alla segreteria dell'esame dell'Associazione Svizzera per la Formazione nella Conduzione SVF-ASFC.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date degli esami;
- la tassa d'esame;
- il recapito per l'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame;

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero AVS.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità di una formazione professionale di base della durata di almeno tre anni, di un attestato di maturità o di un attestato equipollente e dispone di un'esperienza professionale di almeno tre anni, di cui almeno un anno come responsabile di un team risp. di un gruppo;
- b) attesta un'esperienza professionale di almeno sei anni, di cui almeno un anno come responsabile di un team risp. di un gruppo;
- e
- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo risp. delle necessarie attestazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 I certificati di fine modulo per l'ammissione all'esame finale devono essere attestati mediante

- il certificato SVF-ASFC Management (per i moduli dell'ambito management)
- il certificato SVF-ASFC Leadership (per i moduli dell'ambito leadership)

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e dei requisiti concernenti i controlli di competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.33 La SEFRI decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.

- 3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno venti candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi 10 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro quattro settimane dall'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza alla SEFRI è invitata per tempo alla suddetta riunione.
- 4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

	Parte dell'esame	Tipo di esame	Durata
1	Studio di un caso	scritto	4 ore
2	Direzione di una riunione di team con colloquio di riflessione	Orale, con sequenza scritta	ca. 1 ora compreso, il tempo di preparazione

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione.

5.13 Nella parte 2 dell'esame occorre redigere un piano delle misure sulla base della riunione del team. La nota della parte d'esame si evince dal totale dei punti assegnati nel lavoro di introduzione, nella riunione del team (compresa la preparazione), nel piano delle misure e nel colloquio di riflessione.

5.2 Esigenze d'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 In generale

La valutazione dell'esame finale risp. delle singole parti dell'esame avviene con note. Valgono le disposizioni ai sensi delle cifre 6.2 e 6.3 del regolamento d'esame.

6.2 Valutazione

6.21 Le note di posizione vengono valutate con mezze note e note intere ai sensi della cifra 6.3.

6.22 La nota di una parte dell'esame è la media delle rispettive note di posizione. Essa viene arrotondata alla cifra decimale. Se il modo di valutazione senza posizioni conduce direttamente alla nota della parte dell'esame, questa viene assegnata ai sensi della cifra 6.3.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame finale è superato, se in entrambe le parti dell'esame viene raggiunta almeno la nota 4.0.
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dallo stesso.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risulta almeno:
- a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipollenza;
 - b) le note o la valutazione delle singole parti d'esame e la nota complessiva o la valutazione complessiva dell'esame finale;
 - c) il superamento o meno dell'esame finale;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale viene emesso dalla SEFRI su domanda della commissione GQ e sottoscritto dalla direzione della SEFRI e dal presidente o dalla presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- *Specialista nella direzione di un team con attestato professionale federale*
 - *Spécialiste de la conduite d'équipe avec brevet fédéral*
 - *Führungsfachmann bzw. Führungsfachfrau mit eidgenössischem Fachausweis*

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: **Specialist in Leadership and Management with Federal Diploma of Professional Education and Training.**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Le aliquote delle indennità dei membri della commissione GQ sono determinate su domanda della commissione GQ dal comitato dell'Associazione Svizzera per la Formazione nella Conduzione SVF-ASFC; le aliquote delle indennità dei periti sono determinate dalla commissione GQ.

8.2 L'Associazione Svizzera per la Formazione nella Conduzione SVF-ASFC si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base alla SEFRI fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento del 22 febbraio 2003 concernente gli esami finali e la convalida dei certificati dei moduli per il conseguimento dell'attestato professionale federale di Specialista nella conduzione di un gruppo viene abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

9.21 Negli anni 2013 e 2014 ha luogo un esame in base al finora vigente regolamento del 22 febbraio 2003.

- 9.22 I ripetenti in base al finora vigente regolamento del 22 febbraio 2003 ottengono nel 2015 e nel 2016 la possibilità di una 1° risp. 2° ripetizione.
- 9.23 In deroga alla cifra 3.32 agli esami 2015 e 2016 viene ammesso anche chi dispone dei necessari certificati di fine modulo in base al finora vigente regolamento del 22 febbraio 2003.
- 9.24 In deroga alla cifra 3.32 all'esame 2017 viene ammesso anche chi dispone dei necessari certificati di fine modulo in base al finora vigente regolamento del 22 febbraio 2003 e chi ha superato inoltre gli esami modulari "Presentazione" e "Comunicazione".

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione da parte della SEFRI.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Berna, 10 aprile 2013

Associazione Svizzera per la Formazione nella Conduzione SVF-ASFC



Christian Santschi
presidente




Fritz Mommendey
membro del comitato

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 6 maggio 2013

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione



Jean-Pascal Lüthi
Capodivisione Formazione professionale di base e superiore